

ATTO DD 485/A1504B/2021

DEL 27/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1504B - Standard formativi e orientamento professionale

OGGETTO: Istruzione e Formazione Professionale. Indicazioni per inserimento di allievi/e con Bisogni Educativi Speciali, nuovi modelli per i BES. Revoca D.D. n. 988 del 18.10.2017

Premesso che nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale possono essere inseriti allieve/i con Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali, il principio della personalizzazione dell'insegnamento sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolare attenzione rispetto a peculiarità, intensività e durata delle integrazioni in funzione dei percorsi didattici a loro dedicati.

Valutata la necessità di aggiornare le indicazioni per l'inserimento di allievi con Bisogni Educativi Speciali nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Viste:

- la D.G.R. 1 Febbraio 2010, n. 34-13176 (Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità' o con Esigenze Educative Speciali)
- la D.G.R.15-6181 del 29/07/2013 (Tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con disabilità: indicazioni per l'individuazione dell'alunno/studente come soggetto in situazione di handicap. Linee di indirizzo in merito all'accoglienza e presa in carico dell'alunno/studente con disabilità: modifiche e integrazioni alla D.G.R. 34-13176 del 1 febbraio 2010)
- la D.G.R.16-7072 del 04/02/2014 (Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico"; recepimento dell'accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012; approvazione schema di protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico regionale. Attuazione D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Azione 14.4.6. recante Assistenza territoriale a soggetti minori".)
- la D.G.R. 17 Marzo 2014, n. 20-7246 (Legge Regionale 28/2007, art. 15: modalità di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (EES): modifica alle DD.G.R. n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009 - Attuazione D.G.R. 25-6992 del 30.12.2013 - Azione 14.4.6 recante "Assistenza Territoriale a soggetti minori")

Viste inoltre:

- la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
- La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che fornisce indicazioni operative rispetto alla direttiva del 27 dicembre 2012;
- la D.D. n. 427 del 27 giugno 2017 della Direzione Regionale Sanità e la relativa Circolare “Precisazioni sulle procedure per la richiesta di rinnovo di diagnosi e di certificazione dei “Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA);

Considerato che:

al fine di fornire alle Agenzie Formative e agli Istituti Professionali che erogano percorsi di IeFP indicazioni utili per l’integrazione di allievi/e BES, è stato redatto il documento di riferimento ed è stata rivista la modulistica da utilizzare per l’autorizzazione agli inserimenti e quelli per il monitoraggio che dovranno essere utilizzati a partire dall’a.f. 2021/2022 per i nuovi inserimenti;

risulta conseguentemente opportuno revocare la D.D. n. 988 del 18.10.2017 e approvare nuove indicazioni;

Ritenuto pertanto di approvare le indicazioni per l’inserimento nelle classi di allievi/e con Bisogni Educativi Speciali, che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

Dato atto che la modulistica da compilare e consegnare ai competenti uffici regionali, citata negli allegati di cui sopra, è disponibile al sito istituzionale di Regione Piemonte nella pagina dedicata alla direttiva IeFP.

Dato atto che l’approvazione dei documenti allegati non comporta impegni di spesa da parte dell’Amministrazione Regionale;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L.R. n. 63 del 13 aprile 1995
- visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs n. 165 del 9 maggio 2001 e ss.mm.ii
- vista la D.G.R. n. 152 - 3672 del 02 agosto 2006
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008
- vista la L. R. n 14 del 14 ottobre 2014
- vista la D.D. n. 420 del 01 luglio 2016
- vista la D.G.R. n. 34-13176 del 01 febbraio 2010
- vista la D.G.R. n. 15-6181 del 29 luglio 2013
- vista la D.G.R. n. 16-7072 del 4 febbraio 2014
- vista la D.G.R. n. 20-7246 del 17 marzo 2014

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di revocare la D.D. n. 988 del 18.10.2017.
2. Di approvare l'allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale che contiene le indicazioni per le Agenzie Formative e gli Istituti Professionali che erogano percorsi di IeFP e che inseriscono nelle classi alunni con Bisogni Educativi Speciali;
3. Di stabilire che dette indicazioni trovino applicazione a partire dall'A.F. 2021/2022 per i nuovi inserimenti;
4. Di disporre che la modulistica citata nel documento allegato alla presente e cioè:
 - Progetto Formativo Individualizzato (P.F.I.)
 - Progetto Didattico Personalizzato (P.D.P.)
 - Scheda di rilevazione allievi/e BES nei corsi IeFP
 - Contratto formativo tra l'Agenzia Formativa/Istituzione Scolastica e l'allievo/a e il Patto Formativo

sia disponibile sul sito istituzionale di Regione Piemonte nella pagina dedicata alla direttiva IeFP.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/201, non risulta invece soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 poiché non prevede erogazione di importi.

LA DIRIGENTE (A1504B - Standard formativi e orientamento
professionale)
Firmato digitalmente da Nadia Cordero

INDICAZIONI PER INSERIMENTO DI ALLIEVI/E CON **BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INCLUSIONE DI ALLIEVE/I CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI BES NEI CORSI DELL'OBBLIGO IeFP.

In base alla Dir. 27/12/2012 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca “*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*”, l'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: *Special Educational Needs*).

Vi sono comprese **tre grandi sotto-categorie**:

- **quella della disabilità;**
- **quella dei disturbi evolutivi specifici;**
- **quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.**

Per “**disturbi evolutivi specifici**” si intende, oltre i **disturbi specifici dell'apprendimento (DSA, L.170/2010)**, anche i **deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo** – per la comune origine nell'età evolutiva – **anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività**, mentre il **funzionamento intellettivo limite** può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

La Regione Piemonte ricomprende “i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività, e il funzionamento intellettivo limite” nelle **Esigenze Educative Speciali** (DGR n.20 del 17 marzo 2014).

La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione ribadisce che “è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative” e per quanto riguarda l'**Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale** ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Nei corsi dell'**leFP**, date le loro caratteristiche e finalità, è prevista la possibilità di sostegno formativo personalizzato ad allieve/i:

- con DISABILITA' cosiddetta "lieve";
- Esigenze Educative Speciali;
- altri Bisogni Educativi Speciali (esclusi i Disturbi Specifici di Apprendimento per cui la L.170/2010 afferma la non necessità di ore di sostegno scolastico specifico).

Il numero massimo di sostegni erogabili per ogni classe e l'ammontare delle ore di sostegno assegnabili viene definito dagli atti di programmazione regionale.

ALLIEVE/I con disabilità cosiddetta "LIEVE":

Sono inseribili nei corsi di leFP le allieve e gli allievi individuati come "**soggetti in situazione di handicap**" ai sensi della **DGR 15 del 29 luglio 2013**, con caratteristiche di "DEBITO DI FUNZIONAMENTO" di tipo "LIEVE".

Il "DEBITO DI FUNZIONAMENTO" (Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020) è deducibile dal "PROFILO DI FUNZIONAMENTO" relativamente alle 4 "DIMENSIONI":

- Socializzazione e Interazione
- Comunicazione e Linguaggio
- Autonomia e Orientamento
- Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento.

come di seguito indicato:

«DIMENSIONI» (Art. 7, D.Lgs n. 66/2017)
<i>(nuovo Profilo di Funzionamento: 4 Dimensioni)</i>
A. Dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione, per la quale si fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento;
B. Dimensione della comunicazione e del linguaggio per la quale si fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati
C. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento per la quale si fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile);

D. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento,

per la quale si fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.

Al momento non è ancora disponibile il modello di Profilo di funzionamento in chiave ICF, in via transitoria, si farà riferimento alla documentazione attualmente in vigore, ovvero Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale.

L'inserimento dell'allieva/o con disabilità nei percorsi di qualifica o diploma professionale di cui alla leFP deve essere compatibile con questi "vincoli":

- possesso di **idoneità alla frequenza dei laboratori** rilasciata dal Servizio di NPI di riferimento o idoneità di frequenza del corso rilasciata dal medico competente dell'Agenzia Formativa;
- assegnazione di un monte **ore di sostegno standard** (attualmente max. 170 per un corso di durata di 990 ore annue);
- supporto di **Assistenza Specialistica** ed eventualmente di **personale ATA non previsti**;
- **valutazione** in itinere e finale (Prova finale di Qualifica Professionale) **di tipo ordinario**, uguale cioè a quella dei compagni cosiddetti "normodotati";
- **obbligo di frequenza** pari ad almeno i tre quarti delle ore corso;
- **partecipazione** continuativa alle lezioni frontali, **ai laboratori e allo stage** in ambiente lavorativo.

Inoltre, presumibilmente, l'allieva/o con disabilità che intende frequentare i corsi leFP deve poter raggiungere conoscenze e performance professionali sufficienti per l'ottenimento della qualifica professionale attraverso il superamento dell'esame finale di parte terza.

In questo caso, l'insegnante di supporto dovrà garantire le stesse modalità di interazione con l'allieva/o mantenuta durante il percorso formativo e non dovrà sostituirsi al discente durante le prove. In caso di mancato raggiungimento della qualifica, come previsto dalle norme in materia, sarà rilasciato il certificato di validazione delle competenze acquisite.

Oltre agli elementi sopra riportati, in sede di pre-iscrizione andranno anche considerati i possibili **FATTORI AMBIENTALI (intesi come BARRIERE e FACILITATORI)** riferibili alle caratteristiche della Sede Formativa e alla tipologia di corso di qualifica che si intende frequentare, così come alle caratteristiche della classe in cui l'allieva/o verrà inserita/o.

Per questo motivo, le ore di sostegno, pur essendo individuali, potranno essere utilizzate per intervenire sui fattori ambientali legati al contesto classe in cui l'allieva/o sarà inserita/o, fattori che potrebbero interagire favorevolmente (facilitatori) o negativamente (barriere) nei processi di apprendimento.

Per gli allievi con disabilità già maggiorenni:

- se proseguono il percorso di leFP già intrapreso prima del compimento del diciottesimo anno di età è da considerare idonea la documentazione attestante la situazione di disabilità presentata in precedenza a supporto della richiesta di sostegno
- se sono avviati ex novo nel percorso formativo è necessaria la certificazione di invalidità civile o del lavoro e l'idoneità alla frequenza del corso da parte del medico competente dell'Agenzia Formativa

ALLIEVE E.E.S./altri B.E.S.

Sono inseribili nei corsi leFP allieve/i con Esigenze Educative Speciali (DGR n.20 del 17 marzo 2014) o rientranti nella sotto categoria "altri BES (Bisogni Educativi Speciali)" (Direttiva Ministro Istruzione 27/12/2012) identificati secondo le modalità previste nella Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione.

Tra questi, sono compresi, tra gli altri, le allieve e gli allievi cosiddetti "Hikikomori" (isolamento sociale volontario).

Gli Enti Formativi e gli Istituti Professionali potranno subordinare la partecipazione al corso delle allieve e degli allievi E.E.S. o "altri B.E.S." al rilascio di idoneità alla frequenza del corso da parte del proprio medico competente.

Le caratteristiche delle/degli allieve/i con Esigenze Educative Speciali – E.E.S. sono definiti nella D.G.R. del 17 marzo 2014, n. 20-7246 dove, Regione Piemonte, ai sensi della L.R.28/2007, art. 15: Modalita' di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (EES): modifica alle DD.G.R. n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009 - Attuazione D.G.R. 25-6992 del 30.12.2013 - Azione 14.4.6 recante "Assistenza Territoriale a soggetti minori" che **individua** "quali alunni con Esigenze Educative Speciali, **i soggetti che**, ai fini dell'inserimento scolastico, **necessitano di specifica programmazione educativa e che risultano così valutati dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile/Psicologia, o da professionisti privati;**

dispone "che le condizioni di salute definibili all'interno delle Esigenze Educative Speciali, sono le seguenti:

PATOLOGIA CODIFICATA SECONDO CLASSIFICAZIONE ICD 10 DELL'OMS:

F 80 Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio

F 82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria

Sindromi ipercinetiche (comprende ADHD)

F 90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione

F 90.1 Disturbo ipercinetico della condotta

F 90.8 Sindrome ipercinetiche di altro tipo

F 90.9 Sindrome ipercinetica non specificata

Livello Intellettivo Limite (o Funzionamento Cognitivo Limite) con QI compreso indicativamente tra i valori 70 ed 84 (da codificare nel Sistema Npi.net con il codice R41.8: altri e non specificati sintomi

e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza, in precedenza codificato come QXX)

MODULISTICA RELATIVA ALLE ALLIEVE E AGLI ALLIEVI CON DISABILITA', EES, BES E DSA¹

Per ogni allieva/o con disabilità, EES/BES con sostegno e con DSA, deve essere predisposto un apposito **Patto Formativo**, sottoscritto anche dalla famiglia dell'allieva/o o da chi esercita la responsabilità genitoriale (se minorenni).

Per ogni allieva/o con con sostegno deve essere predisposto un apposito **PFI (Progetto Formativo Individualizzato)** che va inviato ai competenti Uffici Regionali entro la fine del primo quadrimestre dell'anno formativo di riferimento.

Per le allieve e gli allievi con E.E.S. o altri B.E.S. e per quelli con D.S.A. certificato (D.G.R. 16 del 4/2/2014 e della D.D. n. 496 del 22/5/2014) deve essere predisposto apposito **PDP (Progetto Didattico Personalizzato)**. Il PDP delle allieve e degli allievi E.E.S. o altri BES va inviato ai competenti Uffici Regionali entro la fine del primo quadrimestre dell'anno formativo di riferimento.

MODULISTICA DELL'AGENZIA FORMATIVA

A fine di ogni anno formativo, le Agenzia Formative/Istituzioni scolastiche dovranno compilare la **Scheda rilevazione inclusione allieve/i con Disabilità o EES/BES nei corsi leFP**, una per ogni sede, ed inviarle agli uffici competente di norma entro fine luglio.

ORIENTAMENTO E ISCRIZIONI

E' necessario porre attenzione al fenomeno legato alla modalità di **iscrizioni on line**, introdotta negli ultimi anni, che ha generato alcuni problemi in fase di inserimento dei discenti nelle Agenzie Formative.

Tale modalità di iscrizione non prevede un filtro circa le caratteristiche dei discenti, pertanto le agenzie/Scuole possono ritrovarsi con iscrizioni di allievi con disabilità gravi o quadri troppo complessi per le regole della leFP della Regione Piemonte.

Si pone quindi la necessità di intervenire nel periodo che precede le iscrizioni con adeguati supporti a cura degli **orientatori B.E.S. del sistema O.O.P. regionale**.

Altrettanta importanza riveste la possibilità di una attività di riorientamento di allieve/i già inseriti nei corsi, ma la cui scelta si sia rivelata inadeguata.

1 I modelli sono disponibili sul sito di istituzionale di Regione Piemonte, nella sezione dedicata alla direttiva leFP. A quelli specifici, elencati più sopra si aggiunge anche il **CONTRATTO FORMATIVO TRA L'AGENZIA FORMATIVA/ISTITUZIONE SCOLASTICA E IL/LA PARTECIPANTE MINORENNE**

